

(N. 604)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1949

Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734 vennero dettate nuove norme sull'arrotondamento dei pagamenti da farsi dalle pubbliche Amministrazioni e di quelli ad esse dovuti.

Tali norme — intese principalmente a conseguire una semplificazione nella speciale materia dell'arrotondamento con l'abolizione delle cifre centesimali — modificarono solamente l'articolo 1 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, col distinguere tutti i pagamenti in due categorie e cioè da lire 0 fino a 5000 e da lire 5000 in su — disponendo che alla prima categoria si applicasse l'arrotondamento alla lira ed alla seconda quello di 5 in 5 lire — e con lo estendere in profondità il concetto dall'arrotondamento, nel senso che questo trovi applicazione anche ai risultati parziali ed alle ritenute; ciò al fine di abolire l'uso delle cifre centesimali.

Con le introdotte nuove modifiche, tuttavia, non vennero variate le disposizioni di cui al-

l'articolo 2, comma secondo, del predetto regio decreto-legge del 1926, n. 1480, le quali stabiliscono che per gli stipendi, gli assegni fissi, le pensioni, i fitti, canoni e simili l'arrotondamento si applica sulla somma annuale netta, effettuando, nella ripartizione a rate, l'arrotondamento di ciascuna rata e variando la prima in guisa da non alterare l'importo complessivo.

Tale criterio, invero, fin d'allora aveva dato luogo, nella sua pratica applicazione, a notevoli difficoltà di calcoli, sia nella compilazione delle tabelle delle competenze, che nel separato conteggio da parte degli uffici esecutivi di singole rate di competenze.

Queste difficoltà verrebbero ora ad aggravarsi qualora, in occasione dei conteggi e della compilazione delle tabelle conseguenti alle note recenti disposizioni sui miglioramenti economici agli statali, si volesse applicare l'articolo 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480 unitamente all'altro criterio prescritto dalle nuove disposi-

zioni di cui al decreto-legge 31 dicembre 1947, n. 1734, di arrotondamento cioè alla lira le *single ritenute*.

La prassi quindi, come dianzi cennato, stabilitasi *contra legem*, ha già in precedenza imposto criteri diversi che pure non variando i risultati finali dei conteggi in modo sensibile, rappresentano delle notevoli semplificazioni in materia.

Questa prassi, adottata universalmente da tutte le Amministrazioni, ha trovato il suo riconoscimento di fatto in varie disposizioni di massima emanate anche dal Tesoro.

In sostanza, per gli emolumenti il cui importo è stabilito in misura annua, anziché arrotondare i lordi annui e dividere questi per 12, detraendo previamente le varie ritenute singolarmente arrotondate, come voluto dalla legge, si usa arrotondare il netto mensile determinandolo nel seguente modo:

Si detrae dal lordo annuo l'ammontare *complessivo* di tutte le ritenute, non *arrotondate*, dividendo questa differenza, pure non arrotondata, per 12 ed infine arrotondando il quoziente alla lira, previa detrazione del bollo di quietanza.

Con il disegno di legge allegato si tende appunto a dare legale riconoscimento al criterio già adottato in pratica.

Per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, invece, si rende opportuno derogare al criterio sopra indicato, stabilendo, con apposito comma dell'articolo 1, che l'arrotondamento venga operato sulle singole competenze mensili, anziché sul lordo annuo, e sulle singole ritenute mensili.

Ciò in aderenza agli speciali prontuari ed al particolare sistema contabile vigenti per quell'Amministrazione.

Con l'occasione, sempre limitatamente agli assegni, stipendi ed altre competenze, viene abolita, per gli identici fini di conseguire una maggiore semplificazione nei conteggi, la distinzione di cui al primo comma del decreto legislativo del 1947 n. 1734 fra importi inferiori a 5000 lire ed importi superiori al detto limite, stabilendosi l'arrotondamento alla lira, indipendentemente dall'importo delle competenze di cui trattasi.

La Corte dei conti, sentita a Sezioni unite a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, si è favorevolmente pronunciata sul provvedimento stesso.

Per le considerazioni suesposte, confido, onorevoli Senatori, che vorrete dare il vostro assenso all'unito disegno di legge che è dettato da considerazioni eminentemente pratiche e che si palesa utilissimo specie per gli uffici esecutivi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

In deroga all'articolo 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, ed all'articolo 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734, per gli stipendi, gli assegni fissi e le altre competenze, comunque denominate, a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza, l'arrotondamento degli importi netti dei singoli emolumenti viene eseguito, indipendentemente dal loro importo, arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.

Per gli stipendi ed assegni la cui misura è stabilita ad anno, l'importo netto mensile

per ciascuna rata si determina (detraendo dal lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate, dividendo per dodici la differenza ed arrotondando il quoziente a mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza).

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a derogare a quanto stabilito al precedente comma, arrotondando alla lira le singole competenze mensili nonchè le ritenute gravanti le competenze medesime.

## Art. 2.

È riconosciuta efficacia all'arrotondamento eventuale operato dalle pubbliche Amministrazioni con i criteri di cui all'articolo 1 antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge.